



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 130

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 settembre 2023

INDICE

Commissioni riunite

8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):			
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i>	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>		<i>Pag.</i>	15
<i>Plenaria</i>		»	15
2 ^a - Giustizia:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>		»	45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i>		»	45
<i>Plenaria</i>		»	46
3 ^a - Affari esteri e difesa:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>		»	47
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>		»	48
<i>Plenaria</i>		»	48
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:			
<i>Plenaria</i>		»	53
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>		»	61
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>		»	61
<i>Plenaria</i>		»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>		»	68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria *Pag.* 69

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza *Pag.* 84

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza » 85

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 5 settembre 2023

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE considerato che il decreto-legge in titolo dovrà essere convertito in legge entro lunedì 9 ottobre, propone di fissare a domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 17, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire, in modo tale che le audizioni possano avere luogo nella giornata di martedì 12 settembre. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 13 settembre, alle ore 13. Invita i Gruppi a circoscrivere il più possibile il numero delle richieste di audizioni, segnalando che, in caso di numero di richieste eccessivamente elevato, la Presidenza si riserva di effettuare una selezione compatibile con i tempi a disposizione.

Le Commissioni riunite convergono.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8^a e 9^a anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 118 – recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico – il cui incardinamento verrà valutato alla luce dell'andamento del decreto-legge oggi in esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore per l'8^a Commissione, illustra le parti di competenza.

L'articolo 2 prevede che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento europeo n. 1008 del 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissi in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali. Tale livello massimo tariffario è indicato nel bando di gara qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista dell'articolo 16 del citato regolamento.

L'articolo 3 autorizza i comuni a rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi a carattere temporaneo o stagionale, di durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per altri dodici. In deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente – che vieta il cumulo di più licenze in capo al medesimo soggetto – le licenze aggiuntive possono essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze, che possono valorizzarle mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché questi siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, oppure mediante la gestione in proprio. I comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a bandire un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La condizione obbligatoria per il rilascio della licenza è l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza viene fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza alla data di pubblicazione del bando. Fino al 31 dicembre 2024, ai soggetti vincitori del concorso è riconosciuto, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, che regolano la concessione delle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli non inquinanti. Fino al 31 dicembre 2024 il riconoscimento del suddetto incentivo è

esteso anche ai titolari di licenza taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscano il proprio autoveicolo con un veicolo non inquinante. Quest'ultima agevolazione può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026. Si prevede poi la stipulazione di un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L'articolo reca infine disposizioni volte a favorire l'attivazione di turni integrativi di servizio, che in particolare consentono ai titolari di licenze taxi di avvalersi sempre di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari medesimi. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti *ex lege* e devono espletare l'attività in conformità alla normativa vigente. L'esame da parte della commissione regionale, necessario per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, deve avvenire con cadenza almeno mensile.

L'articolo 12 stanziava 51,2 milioni di euro per consentire la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale non è riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. Nel periodo da gennaio a ottobre 2024, il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo eroga una prestazione integrativa tale da garantire un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento. Si prevede un massimale retributivo mensile, comprensivo del trattamento di CIGS e del trattamento straordinario di integrazione salariale del Fondo, pari a 2.500 euro. Le società Alitalia e Alitalia Cityliner che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e di altri contributi previsti dalla normativa vigente. Ai datori di lavoro che assumano, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale di Alitalia e di Alitalia Cityliner è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nei limiti massimi di spesa previsti.

L'articolo 14 prevede che alla Società Stretto di Messina S.p.A. non si applichino l'articolo 11, commi 6 e 7, e l'articolo 19 del decreto le-

giudiziale n. 175 del 2016, in materia di determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e dipendenti e di modalità di reclutamento e gestione del personale. Ai dipendenti e dirigenti della Società non si applica l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla definizione del tetto al trattamento annuo onnicomprensivo e, in relazione agli amministratori della Società, non trova applicazione l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, nel definire i criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, ha stabilito che essi non possano superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Ai fini della determinazione del trattamento degli amministratori, la Società è classificata nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dal suddetto articolo 23-bis e dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Infine, il MEF è autorizzato a sottoscrivere un aumento di capitale della Società.

L'articolo 15 prevede che il Governo modifichi le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, al fine di dettare una disciplina uniforme dei servizi di ormeggio.

L'articolo 16 prevede una procedura semplificata ed accelerata per l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis al decreto-legge n. 77 del 2021, già trasmessi al MIT e per i quali siano scaduti i termini di approvazione previsti dal piano economico finanziario.

L'articolo 17 modifica le modalità di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, prevedendo che la quota del 50 per cento delle risorse sia distribuita tenendo conto non solo dei costi *standard*, ma anche dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti in ciascuna regione risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL. Nelle more dell'adozione del decreto del MIT che, in base alla normativa vigente, avrebbe dovuto definire, entro il 31 luglio scorso, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le relative modalità di applicazione, si prevede alla ripartizione integrale delle risorse del Fondo con le nuove modalità ora introdotte. Viene poi ampliata la platea dei soggetti che possono essere nominati gestore della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como, sopprimendo la previsione in base alla quale essi dovrebbero essere scelti tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio. Al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di

tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025. A tal fine, il Commissario è autorizzato ad avvalersi della struttura di Roma Metropolitane s.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma capitale.

L'articolo 18 contiene disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del MIT. Con riferimento agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si precisa che la stazione appaltante è abilitata a svolgere la conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria, qualora questi non siano stati approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Si consente poi l'applicazione della procedura semplificata definita negli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi. L'articolo in esame reca poi disposizioni di carattere finanziario, riferite agli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, con le risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021. La relazione illustrativa specifica che i contratti interessati sono quelli relativi agli interventi per la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale; per la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; per la tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi. Si prevede dunque che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di tali interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e di 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del MIT dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, tali somme sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti, ove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d'opera previste dalla normativa vigente. Gli importi riconosciuti sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti con specifica evidenza. Sono infine stanziati 45.000 euro per l'anno 2023 e 180.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul PNRR da parte dell'Unità di missione per il PNRR del MIT.

L'articolo 19 istituisce nello stato di previsione del MIT il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Viene poi autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2024 e di 2,5 milioni di euro per il 2025 per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e sopprime l'obbligo dei soggetti operanti in tale settore di corrispondere il contributo per il funzionamento dell'Autorità.

L'articolo 21 dispone nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, che faciliti il pagamento dei debiti. Viene inoltre assegnato un contributo di 2 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto finanziario.

L'articolo 22 autorizza le regioni a conferire, con legge, agli enti locali le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23 interviene sulla disciplina del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, prevedendo, in primo luogo, che le somme iscritte nell'anno 2023 nei capitoli di investimento del Corpo della Guardia di finanza dello stato di previsione del MEF possano essere finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché degli interventi destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Il Commissario straordinario alla ricostruzione è inoltre autorizzato all'apertura di apposito conto corrente limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati. In relazione agli interventi di ricostruzione privata, l'autorizzazione di spesa inerente agli interventi di parte corrente viene incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023 e si stabilisce che tali risorse aggiuntive siano prioritariamente destinate ad alcune tipologie di intervento o danno.

L'articolo 24 sposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare dell'agevolazione del 110 per cento per le spese sostenute per gli interventi per l'efficienza energetica effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avessero già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento. L'articolo 25 introduce invece un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale

credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini previsti dalla legge.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 9^a Commissione, illustra le parti di competenza.

L'articolo 1 vieta alle compagnie aeree la fissazione dinamica delle tariffe, modulata in relazione al tempo della prenotazione, qualora tale fissazione sia applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, avvenga durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e conduca ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. L'accertamento delle violazioni è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre in relazione alle rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, è inoltre considerato pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando tale utilizzo comporti un pregiudizio economico per l'utente. L'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate sulla profilazione è considerato pratica commerciale scorretta anche in relazione ai collegamenti nazionali diversi da quelli da e per le isole, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero quando gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità. Si interviene poi sul codice del consumo, al fine di specificare che, nel caso di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate sulla profilazione, devono essere osservati gli obblighi informativi previsti per i contratti conclusi *on line*.

L'articolo 4, al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio di Sicilia e Sardegna, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di un contributo da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo.

L'articolo 5 riconosce un incentivo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati

compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Presso il MIMIT, è poi istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato inoltre predispose e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicati in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio svolto. Il Comitato, per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori nonché, per le attività di segreteria, delle strutture amministrative del MIMIT.

L'articolo 6, in relazione alle accresciute esigenze per la partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « CHIPS Joint Undertaking », nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore, dispone un incremento dello stanziamento annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, nonché del Fondo per la crescita sostenibile.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per autorizzare l'esercizio dei poteri anche all'interno del medesimo gruppo, quando gli atti, le operazioni e le delibere abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'Unione europea. È fatta salva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 8 innalza da 5 a 10 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata il periodo durante il quale le grandi imprese che abbiano ottenuto aiuti non possono delocalizzare pena la decadenza dai benefici.

L'articolo 9 stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere *d*), *f*), *g*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu.

L'articolo 11 consente alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 13 prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati tra i diversi livelli di governo e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. Per « grandi programmi d'investimento esteri » si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro. Si prevede poi la nomina di un commissario straordinario di Governo al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico nazionale. Il commissario straordinario può provvedere, ove necessario, mediante ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di antimafia, delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando il potere di ordinanza, tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario in esito di un'apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto e costituisce titolo per la localizzazione delle opere. Resta ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452, che ha istituito un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, nonché del decreto-legge n. 21 del 2012, sull'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, che non può in ogni caso essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Le maggiori entrate sono destinate al

finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa e di interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

L'articolo 27 ripristina la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito.

L'articolo 28 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 5 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.

Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. 764, recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.

Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. 207 e 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.

Riguardo ai disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. 733 (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e **petizione n. 180** ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all’emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Altresì, l’emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore CATALDI (*M5S*), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.

Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza del parere delle Commissioni parlamentari.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle regioni.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.

Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferir-

mento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.

Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come preconditione per l'avvio delle votazioni.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.

Il PRESIDENTE, nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.

Il PRESIDENTE ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì

di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.

Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il PRESIDENTE nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

Art. 2.

2.106 (testo 2)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Al comma 4, sostituire le parole: « che si esprimono con atti di indirizzo », con le seguenti: « che lo esaminano e votano ».

Art. 3.

3.5 (testo 2)/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », anteporre al comma 1 il seguente:

« 01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali. »

3.5 (testo 2)/2

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.5 (testo 2)/3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.5 (testo 2)/4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 1, dopo le parole: « devono essere garantiti » inserire le seguenti parole: « in modo uniforme ».

3.5 (testo 2)/5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « (di seguito LEP) » aggiungere le seguenti: « e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli »;*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: « il Governo è delegato ad adottare » alle parole: « legge 30 dicembre 2022, n. 197 » con le se-*

guenti: « il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. »;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente*: « Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione. »;

d) *al comma 4 sostituire le parole*: « I decreti di cui al presente articolo definiscono » *con le seguenti*: « La legge di cui al presente articolo definisce ».

3.5 (testo 2)/6

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 1, dopo le parole: « tutto il territorio nazionale (seguito LEP) » *inserire le seguenti*: « in maniera paritaria ».

3.5 (testo 2)/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da*: « il Governo è delegato ad adottare » *fino a*: « di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197 » *con le seguenti*: « è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale »;

b) *sopprimere il comma 2*;

c) *al comma 4 sostituire le parole*: « I decreti di cui al presente articolo definiscono » *con le seguenti*: « La legge di cui al presente articolo definisce ».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: « il Governo è delegato ad adottare » fino a: « di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 » con le seguenti: « tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento »;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: « I decreti di cui al presente articolo definiscono » con le seguenti: « La legge di cui al presente articolo definisce ».*

3.5 (testo 2)/9

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 1, sostituire le parole: « entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3 ».

3.5 (testo 2)/10

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 1, sostituire le parole: « sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197 » con le seguenti: « sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) *determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;*

2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

6) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'«Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. ».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197. »;

b) *sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento. ».

3.5 (testo 2)/12

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « del parere » con le seguenti: « dell'intesa ».

3.5 (testo 2)/13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « del parere » con le seguenti: « dell'intesa ».

3.5 (testo 2)/14

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « da parte » inserire le seguenti: « della Commissione bicamerale per le questioni regionali e ».

3.5 (testo 2)/15

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « da parte » inserire le seguenti: « della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e ».

3.5 (testo 2)/16

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « finanziari » inserire le seguenti: « , ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ».

3.5 (testo 2)/17

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « entro il termine di trenta giorni

dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato » *con le seguenti*: « entro novanta giorni, con parere vincolante ».

3.5 (testo 2)/18

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « novanta giorni ».

3.5 (testo 2)/19

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 2, sostituire le parole: « trenta » con: « quarantacinque » e: « dieci » con: « venti ».

3.5 (testo 2)/20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato ».

3.5 (testo 2)/21

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato » con le seguenti: « con parere vincolante ».

3.5 (testo 2)/22

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: « di cui alla presente legge » con le seguenti: « di cui al presente articolo ».

3.5 (testo 2)/23

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: « Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato. ».

3.5 (testo 2)/24

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: « Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante. ».

3.5 (testo 2)/25

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: « Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. ».

3.5 (testo 2)/26

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della decisione le Com-

missioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti. ».

3.5 (testo 2)/27

OCCHIUTO, GELMINI, LISEI, BORGHESE, PIROVANO

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

Organizzazione della giustizia di pace;

Norme generali sull'istruzione;

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Tutela e sicurezza del lavoro;

Istruzione;

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

Tutela della salute;

Alimentazione;

Ordinamento sportivo;

Governo del territorio;

Porti e aeroporti civili;

Grandi reti di trasporto e di navigazione;

Ordinamento della comunicazione;

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. ».

3.5 (testo 2)/28

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 3, sostituire le parole: « con legge » con le seguenti: « con i decreti legislativi di cui al comma 1 ».

3.5 (testo 2)/29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 3, dopo le parole: « su tutto il territorio nazionale » aggiungere le seguenti: « in modo uniforme ».

3.5 (testo 2)/30

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. ».*

3.5 (testo 2)/31

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente. ».

3.5 (testo 2)/32

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento. ».

3.5 (testo 2)/33

TURCO, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso: « Art. 3 », dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio. ».

3.5 (testo 2)/34

TURCO, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei

costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio. ».

3.5 (testo 2)/35

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti ».

3.5 (testo 2)/36

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. ».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. ».

3.5 (testo 2)/37

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 6, sostituire la parola: « annuale » con la seguente: « semestrale ».

3.5 (testo 2)/38

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti. ».

3.5 (testo 2)/39

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento. ».

3.5 (testo 2)/40

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: « venti giorni » con le seguenti: « quarantacinque giorni ».

3.5 (testo 2)/41

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 7, sostituire la parola: « venti » con la seguente: « trenta » e la parola: « trenta » con la seguente: « quarantacinque ».

3.5 (testo 2)/42

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « per il relativo parere » inserire la seguente: « vincolante ».

3.5 (testo 2)/43

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « da parte » inserire le seguenti: « della Commissione bicamerale per le questioni regionali e ».

3.5 (testo 2)/44

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « da parte » inserire le seguenti: « della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e ».

3.5 (testo 2)/45

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati » con le seguenti: « entro novanta giorni ».

3.5 (testo 2)/46

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « sessanta giorni ».

3.5 (testo 2)/47

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica ».

3.5 (testo 2)/48

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità ».

3.5 (testo 2)/49

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto delle specificità territoriali ».

3.5 (testo 2)/50

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità ».

3.5 (testo 2)/51

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sopprimere i commi 9 e 10.

3.5 (testo 2)/52

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sopprimere il comma 9.

3.5 (testo 2)/53

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sopprimere il comma 10.

3.5 (testo 2)/54

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », sostituire il comma 11, con il seguente:

« 11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a*), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a*). ».

3.5 (testo 2)/55

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 11, sostituire le parole: « subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5 » con le seguenti: « previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5. ».

3.5 (testo 2)/56

TURCO, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

« 11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.

11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”. ».

3.5 (testo 2)/57

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

« 11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. ».

3.5 (testo 2)/58

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, MARTELLA

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

« 11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. ».

3.5 (testo 2)/59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il terri-

torio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento. ».

3.5 (testo 2)

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, MENNUNI, GELMINI, SPINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-

ritorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5. ».

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Martedì 5 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIUSEPPE BUSIA, PRESIDENTE DELL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE), DEL DOTTOR GIUSEPPE SANTALUCIA, DEL DOTTOR SALVATORE CASCIARO E DELLA DOTTORESSA ELISABETTA CANEVINI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ANM (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO ERIBERTO ROSSO, SEGRETARIO DELL'UCPI (UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE), E DEL DOTTOR ANTONIO DECARO, PRESIDENTE DELL'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL

CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, in esito ai lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 recante conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023 (decreto asset) e dell'Atto del Governo n. 58 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 5 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLO « WOMEN ADVISORY BOARD », ORGANO CONSULTIVO DELL'INVIATO SPECIALE ONU PER LA SIRIA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 5 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(684-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MANCA (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-

tenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 26 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4.

Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1.

Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5.

In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1.

Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1.

Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2.

Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile alla Commissione.

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 agosto.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riepiloga gli elementi istruttori già illustrati precedentemente relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.37, 1.38, 1.39, 1.56, 1.63, analogo a 1.64 e 1.65, 1.74, 1.79, 1.81, 1.87, 1.88, 1.89, 1.95, 1.96, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.78. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.90 e 1.91.

La sottosegretaria ALBANO in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1, esprime sulla proposta 1.11 parere contrario sulle lettere *b*) e *c*), in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica; sulla proposta 1.37, esprime parere contrario in quanto tale formulazione è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 1.38, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; sulla proposta 1.39, esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'emendamento che, non chiaro nella sua portata applicativa, determina incertezza in particolare circa l'assegnazione delle risorse, quali tributi e

compartecipazioni, che sono correlate « al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno » con possibili riflessi finanziari. Sulle proposte 1.63, 1.64 e 1.65, esprime parere contrario all'ulteriore corso delle stesse in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura; sulla proposta 1.74, esprime parere contrario, rilevando che l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1 determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica; sugli emendamenti 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.90 e 1.91, esprime parere contrario in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti. Sulla proposta 1.78, esprime parere contrario, in quanto l'emendamento prevede di aggiungere il comma 2-*bis* all'articolo 1 del provvedimento in esame, con l'istituzione di un fondo denominato « Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale » cui accedono le regioni per finanziare i LEP, rilevando criticità nella formulazione, atteso che il Fondo non è quantificato e non ne è specificata la durata; pertanto, la norma comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica. In particolare, in merito alla lettera *a*), il parere è contrario poiché il rinvio annuale alla legge di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni da trasferire si pone in contrasto con il principio del contestuale allineamento temporale tra oneri e copertura finanziaria, previsto dalla vigente normativa contabile; in relazione alla lettera *b*), esprime altresì parere contrario, atteso che si prevede l'istituzione di un fondo nel bilancio dello Stato per il quale non vengono indicati la dotazione, l'annualità e la copertura finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), alla luce dei pareri espressi dal Governo, chiede quindi conferma alla rappresentante del Governo che non vi siano osservazioni sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, sulle quali il parere del Governo è da intendersi non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver verificato il parere su tali proposte, conferma che sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, segnalate dal relatore, non vi sono osservazioni da parte del Governo, per cui ribadisce il parere non ostativo su tali proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere formulata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli. ».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 5 settembre 2023

Plenaria

58^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto della lettera con la quale il Presidente del Senato – in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8^a Commissione lo scorso 2 agosto ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Regolamento – ha comunicato di ritenere che non sussistano elementi tali da giustificare una riassegnazione del disegno di legge n. 795, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 », alle Commissioni riunite 8^a e 9^a.

Peraltro, in considerazione dell’importanza che alcune delle materie oggetto del disegno di legge rivestono per l’8^a Commissione, il Presidente del Senato ha invitato il Presidente della 9^a Commissione a ritenere il parere dell’8^a Commissione come particolarmente « rinforzato ».

Alla luce di quanto esposto, informa che l’esame del disegno di legge in questione proseguirà in sede consultiva a partire dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Discussione e rinvio)

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, complessivamente volto a semplificare e a risolvere criticità procedurali e

ad aggiornare un quadro normativo che risale al 1942, al fine di rendere la bandiera italiana più attraente e più competitiva nel sistema globale.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. La novella permette all'autorità marittima del porto di partenza o del porto in cui si svolge il servizio di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto – invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente – debba essere stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Il contratto è conservato tra i documenti di bordo e deve essere annotato dal comandante sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Vengono così estese a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste, per i soli contratti conclusi in una località estera che non è sede di autorità consolare, dall'articolo 329 del codice della navigazione, di cui si prevede conseguentemente l'abrogazione.

L'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per specificare che l'obbligo di annotare i movimenti di imbarco e sbarco sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca ricorre quando ciò sia possibile e che le annotazioni possono essere effettuate anche dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare. Il comma 2 abroga l'articolo 326 del regolamento, nel quale si dettano norme specifiche per disciplinare l'imbarco di un marittimo su una nave nazionale all'estero.

L'articolo 4 integra l'articolo 357 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per precisare che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 331 del codice della navigazione, che disciplina l'arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, al fine di consentire la trasmissione in formato elettronico, all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale deve imbarcarsi il comandante, della dichiarazione di arruolamento

resa dall'armatore e di prevedere che la dichiarazione di accettazione del contratto da parte del comandante possa essere resa anche in formato digitale.

L'articolo 6, al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo, disciplina l'istituzione di una piattaforma digitale, denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », tramite la digitalizzazione dell'anagrafe della gente di mare attualmente esistente. La nuova piattaforma sarà integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL e verrà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Sarà inoltre accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge n. 205 del 2017, ai sensi delle quali è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovino applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

L'articolo 8 integra l'articolo 169 del codice della navigazione per esentare le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto.

L'articolo 9 incide sull'articolo 174 del codice della navigazione, che disciplina il contenuto del giornale nautico, per eliminare l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 10 modifica l'articolo 175 del codice della navigazione per stabilire che le navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal « sistema globale di soccorso e sicurezza in mare » (GMDSS) devono essere provviste del relativo giornale di bordo, invece che del giornale radiotelegrafico.

L'articolo 11 novella l'articolo 179 del codice della navigazione per specificare che tutte le informazioni, indicate in tale articolo, che devono essere rese all'autorità marittima in relazione all'arrivo e alla partenza delle navi nei porti nazionali, possono essere comunicate, oltre che dal comandante, anche dal raccomandatario marittimo o da altro funzionario o persona autorizzata dal comandante.

L'articolo 12 reca alcune modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione in relazione alla disciplina dei documenti

necessari per l'iscrizione delle navi nelle matricole e nei registri e dei libri di bordo.

Per quanto riguarda gli adempimenti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri, all'articolo 315 del regolamento viene eliminato l'obbligo di versare, per le navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, una somma sufficiente a garantire il pagamento di diritti erariali dovuti dalla nave. Viene inoltre eliminato l'obbligo di presentare i documenti previsti dagli articoli 143 e 144 del codice della navigazione per le società autorizzate a possedere navi italiane.

Per quanto riguarda i libri di bordo, con la modifica all'articolo 363 si consente la loro compilazione nella lingua parlata a bordo; l'incarico di custodire i suddetti libri, se esauriti o resi inservibili o nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, di cui all'articolo 365, è inoltre affidato all'armatore, invece che all'ufficio d'iscrizione della nave.

È infine abrogato l'articolo 374, che disciplina il giornale radiotelegrafico.

L'articolo 13, al comma 1, introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-*bis* a 169-*quinquies*, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

In particolare, il nuovo articolo 169-*bis* introduce la possibilità di predisporre e conservare in formato digitale e su supporti informatici il giornale nautico e il giornale di macchina, il ruolo di equipaggio, il registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, il registro degli idrocarburi, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e quello degli infortuni, il giornale radiotelegrafico e quello di bordo GMDSS, nonché il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

L'individuazione dei requisiti e delle specifiche del formato digitale di ciascuna tipologia di documento è rinviata dall'articolo 169-*ter* a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'articolo 169-*quater* chiarisce le modalità per l'assolvimento degli obblighi fiscali.

L'articolo 169-*quinquies* introduce la possibilità di pagare l'imposta di bollo e i diversi tributi previsti anche mediante l'utilizzo di metodi di pagamento digitali.

Il comma 2 espunge i giornali e documenti di bordo e i registri di carico degli idrocarburi dall'elenco delle carte valori di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013.

Il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale.

È poi precisato che la procedura per l'accertamento da parte degli enti previdenziali dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave per la quale si richiede la dismissione della bandiera si deve concludere entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali l'accertamento si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in materia di effetti del silenzio.

Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

L'articolo 15 inserisce nel codice della navigazione un nuovo articolo 152-*bis*, con il quale viene introdotto nell'ordinamento il regime dell'iscrizione provvisoria in caso di acquisto o vendita della nave.

Il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

L'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste – per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi – da una pluralità di fonti normative.

L'articolo 17 modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione.

Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi.

Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledì 13 settembre, alle ore 17, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. – Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Discussione e rinvio)

Il relatore ROSA (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che, come è specificato nella relazione illustrativa, è volto a favorire una visione di città che ne ridisegna l'assetto urbano, all'insegna della mobilità dolce e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e sociale.

Proprio al fine di favorire una nuova cultura della mobilità sostenibile, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di « Capitale italiana della mobilità sostenibile », ad esito di una procedura selettiva da svolgere sulla base dei progetti presentati dalle città italiane che intendano avanzare la propria candidatura.

I progetti della città designata Capitale italiana della mobilità sostenibile sono finanziati a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1 milione di euro annui.

Per il 2024 il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per automobili di nuova generazione (*Giga-factory*).

L'articolo 2 prevede che ogni tre anni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga adottato il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, del quale la Capitale italiana della mobilità sostenibile rappresenta i principi, promuove gli obiettivi e divulga la cultura.

Sullo schema di decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Il Piano di azione – al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio – persegue gli obiettivi: di sostenibilità economica del suddetto sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori; di sostenibilità sociale, con riferimento alla funzionalità del sistema di mobilità nel garantire l'accesso alle opportu-

nità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui, mediante la predisposizione di politiche dei trasporti inclusive e accessibili; di sostenibilità ambientale, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di « emissioni zero » nell'esercizio del relativo servizio.

Tra le ulteriori finalità da tenere in considerazione nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano figurano inoltre l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; la predisposizione di misure per facilitare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con altri mezzi di trasporto attivi nonché per migliorare, anche attraverso l'integrazione multimodale, la rete del trasporto pubblico locale e per la sua elettrificazione; la predisposizione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica, la mobilità elettrica condivisa nonché modalità sostenibili di mobilità casa-lavoro. Occorrerà infine definire criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere, oltre che alla predisposizione della proposta del Piano di azione, anche al coordinamento, all'attuazione e al monitoraggio delle attività ivi previste e alla valutazione dei risultati ottenuti, rendendone noti gli esiti ogni due anni, con un apposito documento pubblicato sul proprio sito *internet*.

L'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile, intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio, per la realizzazione di interventi finalizzati a incentivare, sviluppare e realizzare la mobilità sostenibile nelle aree di riferimento.

L'articolo 4 stabilisce che le scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado, promuovano la conoscenza dei principi e delle finalità della mobilità sostenibile come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. Gli uffici scolastici regionali dovranno inoltre individuare, nella rete delle istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opera come polo responsabile della mobilità sostenibile.

L'articolo 5 e l'articolo 6, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche**

Il PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori che si è tenuto prima della pausa estiva è stato convenuto, su iniziativa del Partito Democratico, di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva in oggetto.

L'indagine nasce dall'esigenza di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sull'utilizzo – allo stato attuale e in prospettiva – delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture.

Tali tecnologie possono infatti contribuire a migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

Ad esempio, l'utilizzo di droni, scanner 3D e sensori IoT permette di mappare e monitorare i siti di costruzione in modo più efficiente e preciso, mentre l'intelligenza artificiale può essere utilizzata, tra l'altro, per automatizzare le attività di ispezione e manutenzione delle infrastrutture, identificare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti e prendere decisioni migliori nella progettazione e costruzione di nuovi *hub* intermodali, consentendo di creare modelli e simulazioni estremamente dettagliati per testare diversi scenari.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il PRESIDENTE invita pertanto i Gruppi a indicare, entro martedì 12 settembre, alle ore 18, i nominativi dei soggetti da audire, in modo tale che il programma completo possa successivamente essere trasmesso alla Presidenza del Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 5 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente

DE CARLO

indi del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,35

(sospensione: dalle ore 11,30 alle ore 11,45)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOAMBIENTE, ASSORAE E ADA, DI ASSO-FERMET E COMETFER, DEL CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI (CDCNPA), DI ASSOMET-CENTROAL, DI DAIKIN E DEL GRUPPO IREN, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 160 DEFINITIVO E N. COM(2023) 165 DEFINITIVO (APPROVVIGIONAMENTO SICURO E SOSTENIBILE DI MATERIE PRIME CRITICHE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

indi del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 14,55

(sospensioni: dalle ore 13 alle ore 13,10; dalle ore 13,25 alle ore 13,50)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), DI COLDIRETTI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CONFPROFESSIONI, DI TERNA E DELL'ACQUIRENTE UNICO S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)

Plenaria

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che, in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8^a Commissione, la Presidenza del Senato ha ritenuto di confermare l'assegnazione del provvedimento in titolo alla 9^a Commissione, ferme restando le modalità consentite dal Regolamento per la comunicazione del parere da parte dell'8^a Commissione, ove lo ritenesse necessario, nonché per la partecipazione ai lavori in questa sede.

La settimana prossima proseguiranno le audizioni secondo un calendario da definire in relazione a quello dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3^a Commissione.

Evidenzia, per quanto di interesse, che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge n. 118 del 2022, il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari. Tale termine di dieci mesi è scaduto il 27 giugno 2023.

Specifica che rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi successivi. L'abrogazione di tale termine di dieci mesi per il primo dei decreti legislativi riconduce tutta la delega al termine di ventiquattro mesi.

Osserva peraltro che, stando al comunicato stampa relativo alla riunione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno, in tale sede è stato avviato l'esame del primo schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle imprese. Rammenta che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle riforme abilitanti e, segnatamente, nel contesto della revisione delle norme che alimentano la corruzione, prevede la razionalizzazione e la revisione delle norme sui controlli pubblici di attività private, eliminando, in particolare, le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni.

Rileva che la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è già stata introdotta dalla 9^a Commissione nel disegno di legge n. 571-A, all'esame dell'Assemblea, in particolare approvando l'emendamento 6.0.100 del relatore, ora divenuto l'articolo 7 del disegno di legge. La finalità della norma è stata dunque già condivisa dalla 9^a Commissione.

Conclude facendo presente che il parere favorevole sul disegno di legge n. 825 dovrebbe essere pertanto subordinato alla soppressione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), onde evitare una duplicazione normativa di una disposizione già introdotta, tanto più che l'*iter* del disegno di legge n. 571-A è in fase più avanzata, essendo stato licenziato dalla 9^a Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato. Precisa, in particolare, che l'osservazione è volta a suggerire alla Commissione di merito un intervento di coordinamento con il disegno di legge n. 571-A, attualmente all'esame dell'Assemblea.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore è posto in votazione e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo in titolo, precisando che esso integra il Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, allo scopo di recepire alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118, in parte già recepita per effetto del decreto legislativo n. 70 del 2023.

Evidenzia che per le restanti disposizioni recate dalla direttiva (UE) 2021/2118 il termine per il recepimento è fissato al 23 dicembre 2023. La direttiva – ricorda la relatrice – è contenuta al n. 13 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega. L'articolo 31 dispone che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 23 agosto 2023. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce, tuttavia, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Fa presente che lo schema in esame è stato assegnato l'11 agosto 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 settembre 2023 e, dunque, successivamente alla data del 23 agosto 2023. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega viene posticipato di tre mesi, dal 23 agosto al 23 novembre 2023.

Passando al merito delle disposizioni recate dallo schema in esame, dà conto dell'articolo 1, il quale modifica il Codice della strada per includervi il corretto riferimento al Codice delle assicurazioni private in luogo di quello alla legge n. 990 del 1969, e adeguare l'articolo 193 del Codice della strada alla nuova definizione di veicolo inserita nel Codice delle assicurazioni private per recepire la direttiva 2021/2118.

L'articolo 2 modifica il Codice delle assicurazioni private al fine di recepire le restanti disposizioni della direttiva con riferimento ai seguenti

profili: la disciplina dell'assicurazione per i veicoli spediti dal Paese di produzione a quello di immatricolazione; l'introduzione da parte della direttiva di una nuova definizione di « veicolo » e di « uso del veicolo », per cui l'obbligo assicurativo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea – citata nella relazione allegata allo schema di decreto legislativo – è legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione del veicolo, cioè « all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro »; la precisazione che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, includendo, pertanto, nell'ambito di operatività del Codice delle assicurazioni private il cosiddetto « rischio statico »; la disciplina inerente alla deroga all'obbligo assicurativo per alcune fattispecie (veicoli formalmente ritirati dalla circolazione per la rottamazione e veicoli per i quali è stato esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa); l'aggiornamento del regime sanzionatorio; l'allineamento dei massimali minimi obbligatori a livello europeo; la disciplina del « Preventivatore » per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, consultabile nei siti internet dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il riconoscimento (semplificato) degli attestati di rischio emessi da un assicuratore di un altro Stato membro; la disciplina a tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo; l'obbligo degli Stati membri di istituire un Organismo di indennizzo nei casi in cui un'impresa di assicurazione divenga insolvente perché soggetta a una procedura fallimentare o a una procedura di liquidazione, e la disciplina relativa all'Organismo, identificato (in Italia) nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). La direttiva amplia l'ambito di operatività dell'Organismo facendo riferimento a numerose situazioni che possono comprendere anche la revoca dell'autorizzazione senza che sia stata formalmente dichiarata l'insolvenza o aperta una procedura di liquidazione coatta.

Infine, l'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, individuando la relativa decorrenza a partire dal 23 dicembre 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n.168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana del 18 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione ha concluso oggi le audizioni programmate. Appena pronto, come concordato in Ufficio di presidenza, sarà trasmesso per le vie brevi uno schema di risoluzione da parte del relatore per consentire ai Gruppi di proporre integrazioni o modifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI
E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825**

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge n. 118 del 2021, il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari;

– tale termine di dieci mesi è scaduto il 27 giugno 2023 e che per effetto della sua abrogazione l'intera delega è ricondotta al termine di ventiquattro mesi;

rilevato che la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), in commento è già stata introdotta dalla 9^a Commissione del disegno di legge n. 571-A, attualmente all'esame dell'Assemblea, in particolare approvando l'emendamento 6.0.100 del relatore, ora divenuto l'articolo 7 del disegno di legge;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

nel condividere la finalità dell'intervento normativo, si segnala l'esigenza di sopprimere l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), onde evitare di duplicare una disposizione già introdotta, tanto più che l'*iter* del disegno di legge n. 571-A è in fase più avanzata, essendo stato già licenziato dalla 9^a Commissione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 5 settembre 2023

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MONTARULI

Intervengono la dottoressa Donatella Martini, presidente dell'Associazione Donne In Quota, la dottoressa Rosanna Oliva, presidente onoraria della Rete per la parità, il dottor Raffaele Angelo Cagnazzo, presidente dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, accompagnato dall'avvocato Gino Salvatori, segretario nazionale ENS e dalla dottoressa Anna Lo Bello, interprete della lingua italiana dei segni, l'onorevole Sandra Cioffi, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, accompagnata dal professor Vincenzo Franceschelli, vice presidente del CNU, dal dottor Mario Russo, consigliere del CNU e dalla dottoressa Maria Pia Caruso, dirigente responsabile del Segretariato del CNU, il dottor Gianluca Curti, presidente della CNA Cinema e audiovisivo, la dottoressa Chiara Sbarigia, presidente dell'Associazione produttori audiovisivi, il professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, accompagnato dal dottor Giulio Lo Iacono, Segretario generale Asvis e dalla dottoressa Ottavia Ortolani, responsabile Progetti di comunicazione e advocacy e il professor Roberto Zaccaria.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta

odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Presidente dell'Associazione Donne In Quota, della Presidente onoraria della Rete per la parità, del Presidente dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, della Presidente del Consiglio nazionale degli utenti, del Presidente della CNA Cinema e audiovisivo, della Presidente dell'Associazione produttori audiovisivi, il Professor Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e del Professor Roberto Zaccaria

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Donatella Martini, presidente dell'Associazione Donne In Quota, la dottoressa Rosanna Oliva, presidente onoraria della Rete per la parità, il dottor Raffaele Angelo Cagnazzo, presidente dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, accompagnato dall'avvocato Gino Salvatore, segretario nazionale ENS e dalla dottoressa Anna Lo Bello, interprete della lingua italiana dei segni, il Professor Roberto Zaccaria, l'onorevole Sandra Cioffi, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, accompagnata dal professor Vincenzo Franceschelli, vice presidente del CNU, dal dottor Mario Russo, consigliere del CNU, e dalla dottoressa Maria Pia Caruso, dirigente responsabile del Segretariato del CNU, il dottor Gianluca Curti, presidente della CNA Cinema e audiovisivo, la dottoressa Chiara Sbarigia, presidente dell'Associazione produttori audiovisivi, il professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, accompagnato dal dottor Giulio Lo Iacono, segretario generale Asvis e dalla dottoressa Ottavia Ortolani, responsabile Progetti di comunicazione e *advocacy*.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla parità di genere, alle disabilità, alla tutela degli utenti, alla produzione cinematografica e televisiva saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola agli auditi per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

La dottoressa OLIVA, la dottoressa MARTINI e il dottor CAGNAZZO svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati BAKKALI (*PD-IDP*), CANDIANI (*LEGA*), KELANY (*FDI*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica la dottoressa MARTINI, la dottoressa OLIVA e il dottor CAGNAZZO.

Il professor ZACCARIA, l'onorevole CIOFFI, il dottor CURTI, la dottoressa SBARIGIA e il professor GIOVANNINI svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il professor ZACCARIA, l'onorevole CIOFFI e la dottoressa SBARIGIA.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 26/282 al n. 31/313 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 26/282 AL
N. 31/313)**

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che:

sul quotidiano Libero di oggi, venerdì 21 luglio, il direttore Alessandro Sallusti ha scritto un articolo dal titolo: « Quelli che in Rai possono insultare », nel quale tra le altre cose, dice: « siamo contrari a qualsiasi censura perché se la sanzione viene applicata a corrente alternata allora non è più censura ma diventa arma politica, un'arma impropria. Come noto ... Filippo Facci è stato fatto fuori dalla Rai ... per aver scritto in un articolo su Libero una frase inopportuna raccontando correttamente della vicenda che ha coinvolto il giovane figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa...ciò significa che chi dice o scrive cose sconvenienti o scomposte su qualsiasi tema non può apparire sulla tv di Stato perché la sua presenza diventa incompatibile con il codice etico di quell'azienda. Ma così non è, perché ad esempio non risulta che la Rai abbia cancellato per la prossima stagione il programma che sarà affidato a Roberto Saviano il quale non soltanto in passato diede della “bastarda” al presidente del consiglio Giorgia Meloni... ma che ieri ha rincarato la dose contro il ministro Matteo Salvini e l'intera maggioranza. In un *tweet*, Saviano scrive infatti: “Che faccia tosta questo ministro della Mala Vita protetto dai suoi sodali in parlamento... le bande parlamentari che lo difendono sono la forza delle sue menzogne...”. Fateci capire: o il codice deontologico della Rai ritiene corretto dare della bastarda al primo ministro, malavitoso a un importante ministro e definire “bande” i partiti di governo, cioè i suoi azionisti *pro tempore*, oppure significa che qualcuno, ma solo qualcuno, nel paese e nella televisione di Stato ha libertà di insulto e di politicamente scorretto in nome di una non specificata superiorità morale e culturale, una sorta di licenza poetica che vale per Saviano ma non per Facci. Ma ancora di più: che vale per quelli di sinistra e non per chi la pensa diversamente »;

condividendo gli scriventi le affermazioni di Sallusti, sia quelle contrarie ad ogni forma di censura, sia quelle relative al singolare fatto che vengano valutate diversamente le offese pronunciate da una persona o da un'altra,

si chiede di sapere:

come i vertici della Rai valutino le offese di Saviano ad esponenti politici e se Saviano goda di una sorta di impunità, a differenza di altre persone, che gli consente di offendere le persone e di poter svolgere una funzione importante di conduzione di programmi del servizio pubblico.

(26/282)

RISPOSTA. *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che nel palinsesto 2023 non risultano programmi che prevedono la conduzione dello scrittore Roberto Saviano.*

DE CRISTOFARO. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che:

da organi di stampa si apprende dell'esclusione di Roberto Saviano dalla Rai e dell'annullamento del suo programma « Insider, faccia a faccia col crimine », previsto per novembre su Rai 3 e tale scelta della Tv di Stato e dell'amministratore delegato dell'emittente pubblica, Roberto Sergio, avviene a seguito delle affermazioni fatte dallo scrittore nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, con l'interrogazione in commissione di Vigilanza Rai presentata da Forza Italia.

Considerato che:

la non messa in onda del programma di Roberto Saviano sulla mafia è, a parere dell'interrogante, una evidente ritorsione legata alla vicenda di Filippo Facci, dato che l'azienda non poteva permettersi di mantenere Saviano dopo la decisione di sospendere il programma del giornalista di Libero;

il programma è stato già registrato e la non messa in onda produrrebbe un danno economico alla Rai;

Ritenuto che:

il programma rappresenterebbe un importante spazio per denunciare la mafia, la criminalità e promuovere un'educazione alla legalità, fattori fondamentali per garantire alle istituzioni di agire in modo efficace contro questi fenomeni, proteggendo la collettività e assicurando giustizia per le vittime;

quando detto in premessa rappresenta una violazione importante della libertà di espressione e del pluralismo del servizio pubblico;

Si chiede di sapere:

se non si ritenga che la mancata messa in onda del programma « Insider, faccia a faccia con il crimine » una violazione del pluralismo;

per quali motivi il Presidente e l'Amministratore delegato hanno deciso la non messa in onda del programma di Saviano, considerando

che la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata contribuisce a rafforzare il tessuto sociale, favorendo lo sviluppo economico e culturale del territorio, oltre a rendere una comunità libera da queste minacce, attirando investimenti, promuovendo il benessere collettivo e garantendo un futuro migliore per tutti;

se le quattro puntate registrate sono state già pagate;

se il Presidente e l'Amministratore delegato non ritengano la mancata messa in onda delle quattro puntate registrate un danno economico per l'Azienda.

(27/291)

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che:

nei giorni scorsi abbiamo appreso dagli organi di informazione che il programma dello scrittore-giornalista Roberto Saviano, di quattro puntate, già registrate e previste per novembre su Raitre, « *Insider*, faccia a faccia col crimine », non sarà mandato in onda;

tale notizia è trapelata a seguito della protesta montata da esponenti parlamentari della maggioranza di centrodestra che, anche con atti di sindacato ispettivo, hanno criticato alcune prese di posizione dell'intellettuale definendolo « incompatibile a poter condurre una trasmissione sulla tv di Stato »;

l'Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio ha motivato, confermandola, la scelta di tagliare dal palinsesto del servizio pubblico il programma di Saviano come « aziendale e non politica »;

a sua volta la Presidente della Rai, Marinella Soldi, ha affermato che « fermo restando il rispetto dovuto alle istituzioni, auspicherei un supplemento di riflessione interna » perché è un prodotto già realizzato che risponde « allo spirito del servizio pubblico » e « parla di mafia e legalità »;

proprio in ragione di quanto riportato in premessa inquieta il nesso temporale tra le proteste sollevate da esponenti della maggioranza e il taglio del programma;

se il programma era già in palinsesto questo taglio comporta un costo per la Rai anche in relazione alla vendita degli spazi pubblicitari configurandosi un vero e proprio danno erariale;

si chiede pertanto di rivedere la decisione aziendale assunta e di mantenere nel palinsesto la programmazione di « *Insider* » in considera-

zione della rilevanza dell'argomento trattato e del ruolo del servizio pubblico nel contrasto alle mafie e nella promozione della cultura e dei valori della legalità, preservando lo stesso servizio pubblico da ogni forma impropria di ingerenza della politica a discapito del pluralismo.

(28/292)

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si conferma che il programma « Insider » non è presente nel palinsesto 2023. Più in generale occorre evidenziare che le collocazioni in palinsesto sono soggette ad analisi e valutazione di carattere strategico. Obiettivo della Rai è valorizzare sempre i prodotti e le risorse investite, decidendo quale possa essere il momento più adatto per inserirli nella programmazione.

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Premesso che:

diversi organi di stampa riportano che il nuovo programma di Salvo Sottile, secondo indiscrezioni raccolte, sarà realizzato con una struttura mista, prevedendo l'impiego di risorse interne accanto all'affidamento in appalto a una società esterna, *Stand by me*, e, sempre secondo le indiscrezioni trapelate, si parla di compensi fuori mercato,

per sapere:

se rispondano al vero le notizie pubblicate nei vari articoli con particolare riguardo all'esborso di fondi pubblici per compensi fuori mercato a risorse esterne alla RAI;

quale sia il costo complessivo della trasmissione di Salvo Sottile.

(29/311)

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, va precisato che non corrispondono al vero le notizie che la Rai — con riferimento al nuovo programma del giornalista Salvo Sottile — abbia erogato compensi fuori mercato a risorse esterne.

Così come anche il costo complessivo del predetto programma è in linea con la media dei costi di programmi aventi analogo modello produttivo.

Come avuto modo di evidenziare il Direttore del genere Approfondimento, Paolo Corsini, nel corso dell'audizione in Commissione di Vigilanza Rai del 1° agosto 2023, il numero delle produzioni in appalto totale o parziale rispetto al precedente anno è diminuito da 12 a 7 e il numero dei programmi è aumentato da 40 a 44, quindi in termini percentuali il ricorso all'appalto totale o parziale è passato dal 30 per cento al 16 per cento, si tratta di un abbattimento di poco meno del 50 per cento rispetto al precedente palinsesto.

BAKKALI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che:

in base ai dati a disposizione di Agcom come riportato anche da parte di diversi organi di stampa, da quando è cambiata la direzione del Tg1, si è registrata una assoluta predominanza negli spazi di informazione alla Presidente del Consiglio e alle forze di maggioranza con una oggettiva marginalizzazione delle forze politiche di opposizione;

il minutaggio conteggiato nel solo mese di giugno riporta per la sola presidente del Consiglio Giorgia meloni ben 204 minuti di presenza, ciò oltre tre ore di « parlato »;

sempre per quanto riguarda il « parlato » le forze di maggioranza nel mese di giugno hanno registrato ben 77 minuti;

da questo conteggio le forze di opposizione a partire dal PD, principale forza politico parlamentare dell'opposizione, ne escono fortemente mortificate;

per il Pd infatti si registra un parlato pari solo all'8 per cento del parlato;

è palese la scientificità del metodo nel puntare al silenziamento dell'opposizione che va oltre il minutaggio stesso e riguarda la modalità di inserimento e mandata in onda dei servizi che testimoniano una precisa volontà « politica » di tutelare gli interessi del governo e della maggioranza;

tutto ciò risulta obiettivamente lesivo del pluralismo che dovrebbe essere garantito dal servizio pubblico nell'ambito del telegiornale della rete ammiraglia e inaccettabile per la mancata possibilità di espressione garantita alle forze di opposizione;

si chiede, pertanto, di sapere se i vertici aziendali a fronte della gravità degli elementi riportati in premessa intendano assumere, con tempestività, opportune e necessarie iniziative al fine di riequilibrare il minutaggio del parlato e tutelare il principio del pluralismo che appartiene al servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito del Tg1.

(30/312)

RISPOSTA. *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è necessario, per ogni possibile valutazione nel diritto e nel merito del rispetto della disciplina sul pluralismo politico e sulla correttezza dell'informazione, considerare l'analisi del dettato della statuizione regolamentare, fissata dall'Agcom con la delibera n. 22/06/

CSP, « Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali. ».

L'articolo 2, occupandosi specificamente della regolamentazione delle Trasmissioni di informazione e approfondimento, stabilisce, nei commi 1 e 2, una norma generale che recita: « Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento. ».

La norma di carattere generale relativa al principio di « pluralità dei punti di vista e parità di trattamento » ha ricevuto interpretazione autentica e attuazione pratica con la delibera 243/2010 dell'Agcom, che, all'articolo 2 comma 1, prevede che « nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorità effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre ». Trimestre, dunque, e non un singolo mese (giugno 2023) a cui si fa riferimento nell'interrogazione. Inoltre, nello stesso comma della delibera, l'Agcom ha previsto che « nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale ».

La ratio della valutazione del rispetto del pluralismo politico su un periodo così lungo risiede nella consapevolezza che particolari contingenze nazionali o internazionali richiedano, sulla base del diritto di cronaca e del criterio fondante nella costruzione della scaletta di un notiziario, quello della notiziabilità, la presenza privilegiata di esponenti di particolari forze politiche o di particolari Istituzioni; e che tali momenti di sovra-rappresentazione di forze politiche e di Istituzioni vadano bilanciati non all'interno dello stesso breve periodo interessato dalla contingenza, ma sul più ampio periodo costituito dalla programmazione trimestrale: solo sulla base di quest'ultima andrà, quindi, valutata l'effettiva presenza, all'interno di una testata giornalistica, del rispetto, tra l'altro, dei principi di equità e di pluralità di punti di vista, declinati attraverso la diversa sensibilità e la diversa mission delle tre testate giornalistiche televisive.

Va ricordato, infine, che il criterio numerico di valutazione del pluralismo, secondo la prassi consolidata di Agcom, è costituito, così come per i periodi elettorali, dal numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.

Il disposto del regolamento sopra riassunto ha due conseguenze rilevanti sul piano della valutazione quantitativa del rispetto del pluralismo politico in periodi non elettorali:

1. La disciplina non fissa una quota di tempo in voce « congrua » per gli esponenti dell'Esecutivo, al contrario di quanto avviene in cam-

pagna elettorale, durante la quale « le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ». Anche in campagna elettorale, dunque, le testate devono dar conto dell'attività del Governo in ragione del principio della completezza dell'informazione, che non può non essere interpretato alla luce della sensibilità e della missione editoriale della direzione responsabile.

2. Non è previsto dalla normativa alcun « diritto di tribuna » particolare per le Opposizioni ad avere uno spazio in voce superiore a quello derivante dalla rappresentanza elettorale.

Dati di contesto: l'agenda politica e il criterio di notiziabilità.

Dal momento che il criterio prevalente nella costruzione dell'agenda di un telegiornale e nella selezione degli ospiti rimane quello della notiziabilità, i dati quantitativi relativi alla presenza dei soggetti politici, sul breve periodo, vanno sempre e assolutamente contestualizzati con l'agenda politica del periodo in oggetto. Durante il mese di giugno, durante il quale sul TGI si è certamente registrata una consistente rappresentazione dell'Esecutivo, i temi prevalenti dell'agenda politica sono stati, tipicamente, temi di policy e di governo:

1. La realizzazione del PNRR, con il confronto tra Governo e Ue sui tempi di realizzazione del PNRR e sull'eventuale modificazione dei piani di investimento;

2. La morte di Silvio Berlusconi, con l'omaggio delle Istituzioni e delle forze politiche alla figura del leader di Forza Italia, il bilancio della sua attività politica e imprenditoriale, e lo svolgimento dei funerali di Stato;

3. La riforma della giustizia, con la presentazione delle linee guida del progetto del Ministro Nordio;

4. I Consigli europei del 7-8 giugno e del 29-30 giugno, caratterizzati dal confronto sul raggiungimento di un'intesa sulla ricollocazione dei migranti e sul superamento della divisione tra Paesi di primo approdo e Paesi di movimenti secondari;

5. La guerra in Ucraina e gli sviluppi della situazione politica in Russia, con le reazioni politiche italiane e internazionali alla « marcia » di Prigozhin su Mosca e alla soluzione della crisi prodotta dall'intermediazione del Presidente bielorusso Lukashenko, e con l'allarme della Farnesina per la sicurezza dei nostri connazionali in Russia.

Si tratta, evidentemente, di un contesto « eccezionale », dal punto di vista interno e internazionale, in cui la presentazione ai cittadini della

voce del Governo ha contribuito a svolgere il ruolo di servizio pubblico, in ottemperanza, come ricordato, alle diverse mission e alle diverse sensibilità editoriali delle testate giornalistiche della Rai. La necessità primaria dell'informazione pubblica, infatti, è quella di rappresentare la realtà politica del Paese, e di garantire, secondo le parole del Consiglio di Stato, « l'aderenza del format alla notizia ». La dimostrazione della correlazione tra agenda politica e presenza in voce delle Istituzioni e dei Partiti viene fornita dall'esame dei dati di presenza delle Istituzioni e delle forze politiche nel mese di luglio, nell'agenda dei quali prevale, invece, come si può rilevare dall'agenda riportata nel seguito, il confronto politico sull'azione di governo:

1. Il confronto politico sull'introduzione della misura del salario minimo;

2. La riforma della giustizia, con il confronto politico sulla separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, e sulle dichiarazioni del Ministro Nordio in relazione alla riformulazione del concorso esterno in associazione mafiosa;

3. Il raggiungimento di un'intesa tra il Governo e la Commissione europea sulle modalità di esecuzione del PNRR e di erogazione dei fondi del Next Generation EU;

4. Il raggiungimento di un accordo tra Ue e Tunisia su sviluppo, cooperazione energetica e regolazione dei flussi migratori;

5. La riforma fiscale, con il rilancio da parte della Lega della riforma fiscale, dell'abbattimento del cuneo e della cosiddetta « Pace fiscale » come più efficace politica di welfare e di rilancio della politica salariale.

Come ha spiegato il direttore del Tg1 in sede di audizione presso la commissione di Vigilanza Rai, se non si vedono e non si sottolineano le precise indicazioni stabilite dagli organi preposti, se si prende in considerazione un solo mese anziché i tre previsti, se non si tiene conto che non siamo in regime di par condicio, se non si controllano attentamente i dati si rischia di non procedere in modo corretto e non si fa un buon servizio alla Rai, ai cittadini, alla verità.

Dire che « il minutaggio conteggiato nel solo mese di giugno per la sola presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riporta ben 204 minuti di presenza, cioè oltre tre ore di “parlato” (riportato tra virgolette), non corrisponde ad una corretta rappresentazione della realtà. Perché il dato non risulta estrapolato da nessuna rilevazione e perché, semplicemente, vorrebbe dire che “il parlato” della presidente del Consiglio occuperebbe quasi 7 minuti al giorno per 30 giorni (quando in una edizione del tg il parlato del premier o dei ministri, salvo rare eccezioni, non supera i 15-20 secondi). ».

L'interrogante scrive poi che « da questo conteggio (riportato dagli organi di stampa, ndr) le forze di opposizione a partire dal Pd, principale forza politico parlamentare dell'opposizione, ne escono fortemente modificate (...). Per il Pd si registra un parlato pari all'8 per cento del parlato ».

Ogni dato, come riferito dal direttore Chiocci in sede di audizione, se estrapolato dal contesto trimestrale previsto espressamente dall'Agcom può essere interpretato a seconda delle convenienze e degli interessi di parte. Seguendo ad esempio le analisi dell'Osservatorio di Pavia per quanto riguarda le singole « forze politiche » nel mese di giugno, evidenzia un dato assolutamente favorevole al Pd che viene quantificato al 9,7 per cento rispetto all'8,1 per cento di FdI, al 6,7 per cento di Fi, al 6,7 per cento dei Cinque stelle eccetera. Così come – sempre seguendo i dati dell'Osservatorio di Pavia per il mese di giugno – si scopre che « i partiti di opposizione sono singolarmente più rappresentati dei partiti di maggioranza ». Oppure, che, come « aggregazioni politiche », le opposizioni sono al 20,6 per cento, dunque superiori alla maggioranza (al 19,3 per cento).

Inoltre, dai dati AGCOM su tutte le edizioni del Tg1 di giugno 2023, che a parte Forza Italia conteggiata al massimo (16,45 per cento) per la morte, le edizioni straordinarie e i funerali di Berlusconi, il Pd è il primo partito al 8,12 per cento, seguito da FdI al 7,7 per cento, Cinquestelle al 4,65 per cento eccetera. Leggendo senza pregiudizi i dati Agcom (dunque senza l'exploit di Forza Italia dovuta all'evento Berlusconi) si scopre che per le « aggregazioni » l'opposizione sta al 19,8 per cento, la maggioranza senza Fi al 13,9 per cento. Ma c'è di più: seguendo analiticamente gli stessi dati AGCOM di giugno 2023 sulle « edizioni principali del Tg1 », e cioè quelle delle ore 13.30 e delle ore 20, si scopre il totale per il centrodestra è del 23,66 per cento (quando senza l'exploit in percentuale di Forza Italia per la morte di Berlusconi si fermerebbe all'11,4, meno di quanto fa da solo il Pd (11,29 per cento).

Il direttore del Tg1 nella sua audizione in sede parlamentare ha fatto poi presente che senza i dati « alterati » (per la morte Berlusconi, PNRR, eventi internazionali di cui sopra, ecc.) la situazione del « minutaggio » per il mese di luglio del Tg1, come evidenziato al secondo da un report dell'Osservatorio di Pavia cristallizzato al 25 luglio 2023 (e depositato dal direttore al termine della sua audizione) evidenziava un sostanziale equilibrio tra maggioranza opposizione e governo (1/3, 1/3, 1/3). E lo faceva anticipando le richieste oggetto dell'interrogazione su « quali iniziative necessarie » intendesse assumere la Rai « al fine di riequilibrare il minutaggio del parlato » posto « la gravità (sic!) degli elementi riportati ».

Nel mese di luglio, il Tg1 si caratterizza per uno spazio in voce per il Governo inferiore al 30 per cento decisamente ridimensionato rispetto al mese di giugno (48 per cento, dati « alterati » di cui in alto), in linea con la media di tutte le Testate Rai, e perfettamente in linea con quella

media delle passate legislature, corrispondente a circa un terzo del totale del tempo di parola.

Dati presenza Forze politiche – 1-25 luglio 2023

TG – Totale delle edizioni		TG1
Soggetto	T	TGD
Fratelli d'Italia	5,8	12,6
Forza Italia	5,4	7,4
Lega	5,2	7,8
Noi Moderati	0,9	1,7
Partito Democratico	9,0	11,7
Più Europa	0,7	1,0
Alleanza Verdi Sinistra	1,1	1,4
Azione-IV – Renew Europe	3,0	2,8
Movimento 5 stelle	5,7	10,2
Noi di Centro	0,0	0,2
UDC	0,0	0,0
Partito Socialista Italiano	0,1	0,1
Altri	1,8	4,9
Governo	48,5	29,8
Istituzionali	12,8	8,4
TG – Totale delle edizioni	T	TG1
Soggetto		TGD
Totale	385' 51"	105' 36"

Per quanto riguarda le forze politiche, come si evince dalla tabella allegata, nel mese di luglio il TG1 attribuisce alle forze politiche una percentuale in linea con il criterio AGCOM per la valutazione del pluralismo politico: la proporzionalità con i voti per le elezioni della Camera, e, come metodo sussidiario, con l'entità delle rispettive rappresentanze parlamentari, nel pieno rispetto della regolamentazione vigente.

Alla data del 25 luglio, secondo i dati di Pavia risulta che:

il Governo è al 29,8 (tempo di parola distribuito tra la premier e degli altri membri del governo, in un'ottica di completezza dell'informazione sull'azione di governo);

la maggioranza al 29,5;

l'opposizione al 27,4 (tenendo però conto di un 4,9 di « altri » soggetti dove rientra ad esempio il sindaco Sala di centrosinistra più volte intervistato o Marco Cappato, candidato al seggio rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi).

Da evidenziare che, come certificato nel report di luglio definitivo dell'Osservatorio di Pavia, il Tg1 ha destinato al Governo il 26 per cento del tempo di parola (ampiamente sotto il 30 per cento) e ha riservato la medesima percentuale alla maggioranza e all'opposizione, ossia il 29,7 per cento.

GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO, BAKKALI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che:

apprendiamo dagli organi di informazione che, dopo la brutale e non motivata estromissione dalla conduzione del programma radiofonico « Forrest », su radio 1, dei giornalisti Marianna Aprile e Luca Bottura, sarebbe intenzione dei vertici aziendali procedere ad affidarne la conduzione di un programma nella stessa fascia oraria all'ex Presidente Rai Marcello Foa;

ove confermato, da metà settembre il giornalista di cui in premessa dovrebbe condurre una striscia di un'ora dal lunedì al venerdì;

marcello Foa come è noto è una figura professionale che si caratterizza per posizioni sovraniste e oltranziste, ad esempio, in termini negazionisti su emergenza climatica, e anche « sgrammaticate » e inammissibili, in termini istituzionali, come nel caso degli insulti al Presidente della Repubblica;

si tratterebbe, come è evidente, di un'ulteriore azione finalizzata ad allontanare chi ha opinioni e pensieri diversi da quelli della attuale maggioranza di governo e di alimentare una narrazione sovranista occupando in maniera scientifica gli spazi informativi all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo;

tale notizia ha suscitato ampia reazione negativa tra le organizzazioni sindacali, a partire da Usigrai, e nell'opinione pubblica;

gli interroganti ritengono assolutamente grave e inaccettabile questa modalità di agire che penalizza e mortifica codice etico e principio del pluralismo all'interno della Rai;

Si chiede pertanto di sapere se è davvero volontà dei vertici aziendali quella di assegnare uno spazio informativo radiofonico all'ex Presidente Marcello Foa e se non intendano, considerati i precedenti, rivedere tale decisione sulla base del rispetto del codice etico e della necessità di garantire spazi di pluralismo nell'ambito della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

(31/313)

RISPOSTA. *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo è opportuno premettere che le scelte editoriali e le professionalità a cui affidare i programmi rientrano pienamente nei compiti, nei diritti e nelle responsabilità dei Direttori di testata. In tale ambito si collocano sia la decisione di non inserire nel nuovo palinsesto il programma « Forrest », in quanto non ritenuto in linea con il piano editoriale, sia la scelta dei conduttori a cui affidare i programmi di approfondimento nella stagione 2023/2024. Nel corso degli ultimi anni ci sono stati diversi avvicendamenti di programmi come ad esempio « Baobab », « Mangiafuoco », « Formato famiglia » e altri ancora.

Si precisa, inoltre, che il coinvolgimento nel palinsesto del programma di approfondimento del prof. Marcello Foa, non ha alcuna relazione con il mancato rinnovo del programma « Forrest ».

Il professor Foa, saggista e docente universitario, è personalità di sicura rilevanza culturale che ha ricoperto in passato il ruolo di Presidente della Rai. Il professor Foa verrebbe comunque inserito in un programma di approfondimento — tuttora in via di definizione — nel quale è previsto ogni giorno un contraddittorio tra esponenti di posizioni diverse sui temi più rilevanti della cronaca, della politica e dell'economia, per garantire spazi di pluralismo in coerenza con il ruolo del servizio pubblico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 5 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,15

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 5 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,55

